



COMUNE DI CALCI

PROVINCIA DI PISA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero **23** del **15/05/2025**

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI ANNO 2025

L'anno duemilaventicinque, addì quindici del mese di Maggio alle ore 18:00, presso il Palazzo Comunale, convocata nei modi di legge si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla discussione del presente punto all'ordine del giorno, risultano presenti i consiglieri contrassegnati:

Cognome Nome	Carica	Presenti	Assenti
GHIMENTI MASSIMILIANO	SINDACO	X	
MIGNOSA ANGELO	IL PRESIDENTE	X	
PRATALI GIACOMO	II VICE PRESIDENTE	X	
FANUCCI LUCA	CONSIGLIERE	X	
GAMBINI ANDREA	CONSIGLIERE	X	
LABRUZZO ANTONELLA	CONSIGLIERE	X	
FORCONI DIEGO	CONSIGLIERE	X	
BERNARDINI SANDRO	CONSIGLIERE	X	
LAZZERINI MARIA CHIARA	CONSIGLIERE	X	
BIANCHINI BARBARA	CONSIGLIERE	X	
SBRANA SERENA	CONSIGLIERE	X	
BUSELLI DAVID	CONSIGLIERE	X	
MESSERINI GIULIO	CONSIGLIERE	X	
Presenti - Assenti		13	0

Sono inoltre presenti i seguenti Assessori: MARRAS VALENTINA, MENCARELLI FABIO, RICOTTA VALENTINA

Presiede la Seduta Il Presidente del Consiglio Angelo Mignosa
Assiste alla Seduta Il Segretario Generale Dott.ssa Ilaria Bianchini

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTI altresì

- la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, sopprime la I.U.C. per le componenti IMU e TASI;

- la deliberazione Consiglio Comunale n.41 del 30/07/2020, esecutiva, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) e successive modificazioni;

- la deliberazione Consiglio Comunale n.34 approvata in data 29/06/2021, esecutiva, con la quale è approvato il modello organizzativo del "*in house providing*" per la gestione e la riscossione della tassa sui rifiuti TARI con affidamento a Retiambiente spa e alla sua SOL interamente controllata Geofor spa;

- la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA, n. 443/2019, recante "DEFINIZIONE DEI CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI COSTI EFFICIENTI DI ESERCIZIO E DI INVESTIMENTO DEL SERVIZIO INTEGRATO DEI RIFIUTI, PER IL PERIODO 2018-2021";

-la successiva delibera di ARERA n. 444/2019, recante "DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA NEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI";

CONSIDERATO che, a seguito della citata delibera n. 443/2019 di ARERA, è stato elaborato un nuovo metodo tariffario dei rifiuti (MTR), al fine di omogeneizzare la determinazione delle tariffe TARI a livello nazionale;

DATO ATTO che le bollette che verranno emesse dovranno contenere le indicazioni riportate nella delibera n. 444/2019 di ARERA, in termini di trasparenze e chiarezza nei confronti dell'utenza;

VERIFICATO che tale metodo è da applicare anche per le tariffe TARI dell'anno 2025;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO altresì che la tariffa TARI e la relativa ripartizione fra tipologie di utenze è determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1998, n. 158, disciplinante il metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani, applicabile a norma del comma 651 dell'art. 1 della L. 27/12/2013, n. 147, per la determinazione della tassa rifiuti;

RICHIAMATO l'art. 8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, n. 158 il quale dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che:

- ai fini della semplificazione introdotta ai fini del calcolo delle tariffe TARI, è possibile adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1, del suddetto D.P.R. n.158/1999, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50 per cento, ex-lege, ossia senza specifiche motivazioni;

- è possibile semplificare ulteriormente i calcoli delle tariffe TARI tralasciando di considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1, riferiti alle utenze domestiche;

- i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (P.E.F.), redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti;

- con le tariffe che vengono approvate deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

- ARERA, con la deliberazione n. 443/2019, ha introdotto un nuovo metodo di determinazione delle tariffe TARI, ossia il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR), prevedendo parametri in grado di individuare i costi efficienti, attraverso limiti agli aumenti tariffari, che impongono una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio reso dal gestore;

- l'articolo 5 del nuovo metodo tariffario non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. n. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

- le indicazioni riportate dalla deliberazione n. 443/2019 confermano l'utilizzo dei parametri dettati dal D.P.R. n. 158/1999, ribadendo le seguenti modalità di attribuzione dei costi:

- suddivisione dei costi fra le utenze domestiche e non domestiche, in continuità con i criteri di cui alla normativa vigente;
- determinazione dei corrispettivi da applicare all'utenza finale, in coerenza con le tabelle 1a, 1b, 2, 3a, 3b, 4a e 4b del D.P.R. n. 158/99;

PRESO ATTO altresì che:

- i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/1999, sono indicati analiticamente negli allegati alla presente deliberazione, costituendone parte integrante e sostanziale;

- al fine dell'assunzione dei coefficienti di cui all'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013, la deliberazione n. 443/2019 rinvia ai criteri del comma 651, legittimando l'adozione del metodo normalizzato del D.P.R. n. 158/1999, al fine di commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

- le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono pertanto determinate dal Comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti, pur con la possibilità di applicare le semplificazioni sopra ricordate;

- la superficie assoggettabile al tributo "è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati";

RITENUTO, dunque, che anche con il MTR i parametri per la determinazione della tariffa TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

RILEVATO che la condizione sopra imposta comporta una riclassificazione dei costi, rispetto al sistema del D.P.R. n. 158/99, favorendo la premialità per gli utenti;

VISTA la deliberazione n. 57/2020/R/RIF di ARERA, con cui, oltre a prevedere semplificazioni procedurali per la disciplina tariffa della TARI, l'Autorità dà conferma del procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente;

RAMMENTATO che:

- spetta ad ARERA il compito di approvare le predisposizioni tariffarie come deliberate dai Comuni, a seguito dell'integrazione dei PEF approvati dagli enti territorialmente competenti;
- la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF, con particolare riferimento alla tutela degli utenti;
- nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte sia dagli enti territorialmente competenti, sia dai Comuni;

VISTO che il Comune di Calci ha trasmesso nel corso del 2024 alla competente autorità A.T.O. Toscana Costa la documentazione necessaria per predisporre il PEF 2024-2025;

VISTO che A.T.O. Toscana Costa ha proceduto alla verifica della coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati desunti dalle scritture contabili obbligatorie trasmesse dal Gestore e dal Comune e ha verificato il rispetto della metodologia prevista dalla delibera 443/2019/R/RIF per la determinazione dei costi riconosciuti;

PRESO ATTO che con deliberazione Consiglio Comunale n. 13 del 11/04/2024, esecutiva, che si richiama e si conferma, veniva approvato il Piano Economico Finanziario 2024-2025 contenuto nell'allegato *"Determina n.14 del 05/04/2024 di ATO "Toscana Costa" di validazione PEF 2024-2025 del Comune di Calci in applicazione MTR-2 ARERA"* parte integrante e sostanziale della medesima;

PRESO ATTO che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF, alla base della determinazione delle tariffe TARI per l'anno 2025;

RILEVATO che, in ragione di quanto sopra indicato, le **tariffe TARI da applicare per l'anno 2025** sono quelle riportate nell'**allegato "A"** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

PRESO ATTO che la deliberazione che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si riferisce e purché il Comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2025 e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

PRESO ATTO che il 7 maggio 2025, il DL PA (DL 25/2025) è stato convertito in legge, quindi per l'anno 2025 il termine per l'approvazione della tariffe e regolamenti TARI del 30 aprile previsto dall'art. 3 c. 5-quinquies DL 228/2021, convertito, con modificazioni, dalla L. 15/2022 ter, è stato differito al 30 giugno 2025;

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2025-2027, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 23/12/2024, esecutiva;

DATO ATTO che :

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che prevede che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006 che dispone che le tariffe e le aliquote devono essere approvate entro il termine previsto per la deliberazione del bilancio di previsione; se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio ma nei termini previsti per la deliberazione del bilancio di previsione hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di approvazione; in mancanza si intendono prorogate quelle vigenti per l'annualità precedente;

- il successivo comma 683 prevede che il consiglio comunale approva le tariffe della Tari, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;

- l'art. 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone che il bilancio di previsione deve essere approvato entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento; il predetto termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno;

- l'art. 3, comma 5quiquies, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che dispone che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. La stessa norma prevede anche che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. E ancora che in caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il Comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

VISTI:

- il parere di regolarità tecnica e contabile espresso, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, del Responsabile del Settore 1;

- il parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

UDITA la discussione registrata e conservata in atti;

Con la seguente votazione:

Consiglieri presenti: n.13 (tredici);

Consiglieri votanti:n. 13 (tredici);

Voti favorevoli: n. 9 (nove);

Voti contrari: n. 4 (Sbrana, Buselli, Messerini, Pratali);

Astenuti: 0 (zero);

D E L I B E R A

- 1) Di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di approvare, per i motivi espressi in premessa, le tariffe della TARI da applicare nell'anno 2025 come da **Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Attesa l'urgenza di provvedere;

con separata e specifica votazione che ha ottenuto il seguente risultato:

consiglieri presenti: n.13 (tredici);

consiglieri votanti: n.13 (tredici);

voti favorevoli: n. 9 (nove);

voti contrari: n. 4 (Sbrana, Buselli, Messerini, Pratali);

astenuti: 0 (zero);

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è stato approvato e di seguito sottoscritto

Il Presidente del Consiglio
Angelo Mignosa

Il Segretario Generale
Dott.ssa Ilaria Bianchini